

Strembo, 10 febbraio 2014

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Affidamento incarico per il servizio di manutenzione ordinaria e assistenza alle visite periodiche dell'impianto ascensore presso l'edificio "ex Scuola elementare" di S. Antonio di Mavignola, approvazione schema di contratto e impegno di spesa pluriennale (euro 1.098,00 sul capitolo 3330 per gli anni 2014 e 2015).

In data 11 aprile 2001 il Comune di Pinzolo e il Parco Naturale Adamello Brenta stipularono un contratto di comodato (rep. n. 1082), nel quale si prevedeva la concessione in comodato al Parco per quindici anni dell'immobile denominato "ex Scuola elementare", in località fraz. S. Antonio di Mavignola, sito sulla p.ed. 1046 e relativa pertinenza. Nell'immobile è presente un ascensore che necessita della manutenzione ordinaria e periodica al fine di garantire il funzionamento.

Con determinazione del Direttore n. 29 del 6 febbraio 2002 è stato approvato il contratto per l'affidamento, alla ditta Nord Lift S.r.l. di Tuenno (TN), delle verifiche periodiche biennali e del servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore installato presso l'edificio "ex Scuola elementare" di Mavignola, ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, in attuazione della Direttiva 95/16/CE e del relativo impegno di spesa. Il contratto stabiliva un compenso forfetario di € 63,00 mensili, pari a € 756,00 annuali, I.V.A. esclusa. Il contratto prevedeva una durata del servizio di manutenzione dell'ascensore di un anno rinnovabile di anno in anno (non oltre comunque la data 1 febbraio 2012), salvo disdetta da effettuarsi 60 giorni prima della scadenza con raccomandata. Inoltre prevedeva che il canone del servizio venisse revisionato ogni anno secondo i costi della manodopera (90%) e dei materiali (10%) risultanti dalle tabelle ISTAT.

Con determinazione del Direttore n. 22 del 25 gennaio 2012 è stato approvato un nuovo contratto per l'affidamento, alla ditta Nord Lift S.r.l. di Tuenno (TN), delle verifiche periodiche biennali e del servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore installato presso l'edificio "ex Scuola elementare" di Mavignola, ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, in attuazione della Direttiva 95/16/CE e del relativo impegno di spesa. Il contratto è di durata biennale, a partire dall'1 febbraio 2012 con

scadenza 31 gennaio 2013, per un compenso mensile di € 75,93 più I.V.A.

Con nota di data 5 febbraio 2014, ns. prot. n. 435/I/9 di data 5 febbraio 2014, la ditta Nord Lift S.r.l. di Tuenno (TN) ha comunicato, in vista della scadenza del contratto di cui sopra, la proposta di rinnovo biennale (1 febbraio 2014 – 31 gennaio 2016) dello stesso, mantenendo invariate le condizioni contrattuali. Soltanto il compenso mensile è stato lievemente modificato con un arrotondato dello stesso, da € 75,93 a € 75,00. L'importo del compenso annuo fissato per il periodo 1 febbraio 2014 – 31 gennaio 2016 è stato indicato in € 900,00, più I.V.A..

Pertanto, visto l'obbligo normativo di attuare il servizio di cui all'oggetto, si propone:

- di affidare alla ditta Nord Lift S.r.l. di Tuenno (TN), il servizio di manutenzione ordinaria e assistenza alle visite periodiche dell'impianto ascensore presso l'edificio ex Scuola elementare di S. Antonio di Mavignola, mediante un nuovo contratto di durata biennale, a partire dall'1 febbraio 2014, con scadenza 31 gennaio 2016, per un compenso mensile di € 75,00 più I.V.A., secondo le modalità e le condizioni contenute nello schema di contratto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di approvare il contratto cui al precedente punto, composto da n. 17 articoli e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di sottoscrivere il contratto di cui ai punti precedenti, ai sensi dell'art. 14 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data 21 gennaio 2010;
- di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari a € 2.196,00 con i seguenti impegni:
 - € 1.098,00 sul capitolo 3330 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;
 - € 1.098,00 sul capitolo corrispondente al capitolo 3330 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- visti gli atti citati in premessa;
- vista l'opportunità della spesa;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n. 2827, che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, il bilancio pluriennale 2014 – 2016, il Programma annuale di gestione 2014 del Parco Naturale Adamello – Brenta in conformità alle

- direttive provinciali emanate in materia con deliberazione della Giunta provinciale n. 2268 del 24 ottobre 2013;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che approva il *"Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e funzione di gestione"* del Parco Adamello - Brenta;
 - vista la deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013, n. 171, che approva l'ammontare delle risorse finanziarie assegnate al Direttore dell'Ente per l'anno 2014 e pluriennale 2014 - 2016;
 - vista la deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013, n. 172, che approva il Programma di attività del Direttore dell'Ente per l'anno 2014;
 - vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche;
 - vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
 - visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"*, approvato con D.P.G.P. n. 10-40/Leg. di data 22 maggio 1991;
 - vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
 - visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)"* e successive modifiche,

determina

1. di affidare alla ditta Nord Lift S.r.l. di Tuenno (TN), il servizio di manutenzione ordinaria e assistenza alle visite periodiche dell'impianto ascensore presso edificio ex Scuola elementare di S. Antonio di Mavignola, mediante un nuovo contratto di durata biennale, a partire dall'1 febbraio 2014 con scadenza 31 gennaio 2016, per un compenso mensile di € 75,00 più I.V.A., secondo le modalità e le condizioni contenute nello schema di contratto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il contratto di cui al punto 1., composto da n. 17 articoli ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di sottoscrivere il contratto di cui al punto 1., ai sensi dell'art. 14 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data 21 gennaio 2010;

4. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari a € 2.196,00 con i seguenti impegni:
 - € 1.098,00 sul capitolo 3330 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;
 - € 1.098,00 sul capitolo corrispondente al capitolo 3330 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;
5. di liquidare la spesa di cui al punto precedente in quote annuali (€ 1.098,00 comprensiva di I.V.A. al 22%) su presentazione di idoneo documento fiscale.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

MC/VB/ad

PARCO ADAMELLO – BRENTA – STREMBO (TN)

Rep. n.

Prot. n.

Schema di Contratto per manutenzione ordinaria e di assistenza alle visite periodiche dell'impianto di ascensore presso l'edificio "ex Scuola elementare" di S. Antonio di Mavignola.

Tra i Signori:

- dott. Roberto Zoanetti, nato a Tione di Trento (TN), il 25 aprile 1959 e domiciliato per la sua carica in Strembo, presso il Parco Naturale Adamello - Brenta, con sede in Strembo, Via Nazionale, n. 24, codice fiscale n. 95006040224 il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Direttore, pro tempore ai sensi dell'art. 14 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data 21 gennaio 2010;
- Alberto Valentini, nato il 2 marzo 1955, domiciliato per la carica presso la ditta Nord Lift srl con sede a Nord Lift s.r.l. in Via Quattro Ville, n. 40 - 38019 - TUENNO (TN), partita I.V.A. n. 0331270223, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante.

PREMESSO CHE:

La Nord Lift srl rende disponibile, per gli acquirenti degli impianti di ascensore e montacarichi, un servizio di manutenzione affinché i proprietari e/o legali rappresentanti degli impianti medesimi possano ottemperare agli obblighi di "regolare manutenzione" ad essi imposti dal D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (in seguito indicato come D.P.R. 162/99) in attuazione della direttiva 95/16/CE.

A tal fine la Nord Lift srl medesima, in qualità di appaltatore del suddetto servizio, mette a disposizione la tecnica e la professionalità degli operatori da essa selezionati quali manutentori "abilitati" in conformità alle norme di

legge applicabili (L. 5/3/90, n. 46 e D.P.R. 24/12/51, n. 1767) e capaci di assolvere agli obblighi di "regolare manutenzione" che gravano sul proprietario o legale rappresentante dello stabile in cui è situato l'impianto, a norma degli artt. 12, 13 e 15 del D.P.R. 162/99. Pertanto, gli operatori selezionati dalla Nord Lift srl ai fini di un servizio di manutenzione conforme alle norme di legge sopra specificate provvedono - sempre nell'ambito del servizio assicurato e garantito dalla Nord Lift srl medesima, agli interventi di manutenzione periodica, agli interventi di riparazione e sostituzione, nonché a tutti gli altri interventi che sono obbligatoriamente previsti nei casi di emergenza o di pericolo dall'art. 15, commi 5 e 7 del D.P.R. 162/99, e nei casi di assistenza e collaborazione per le "verifiche" periodiche previste dall'art. 13, commi 2 e 3.

Per la prestazione di tutti i servizi di manutenzione previsti dal presente contratto la Nord Lift srl si avvale - alle condizioni e secondo i requisiti fissati nella presente premessa - di subappaltatori del cui operato la Nord Lift srl assume - a piena garanzia dell'utente dell'impianto - ogni responsabilità derivante dal presente contratto (in seguito indicato anche come "contratto").

Il committente si impegna - alle condizioni qui precisate in premessa - ad esprimere il proprio consenso preventivo al subappalto - da parte della Nord Lift srl - del servizio di manutenzione al subappaltatore che sarà specificamente incaricato della prestazione dei servizi previsti dal contratto di cui la presente premessa costituisce parte integrante e costitutiva.

Tutto ciò premesso:

- in conformità alla determinazione del Direttore di data che ha autorizzato la stipulazione del presente atto;
- visto il documento che certifica l'iscrizione alla Camera di Commercio

riportante il nulla osta antimafia;
si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

La Nord Lift srl, in qualità di appaltatore, si obbliga a fornire al committente – con i presupposti ed alle condizioni precisati nella premessa e negli articoli del contratto – il servizio di manutenzione periodica dell’impianto di ascensore, il servizio di riparazione e sostituzione delle parti rotte o logorate, nonché gli altri servizi per i casi di emergenza o pericolo e quelli di assistenza e collaborazione alle “verifiche periodiche”, provvedendo a quanto previsto dall’art. 15, commi 2, 3, 4, 5 e 7, nonché dall’art. 13, comma 1, 2 e 3 del D.P.R. 162/99 ai fini di conservazione dell’impianto e del suo normale funzionamento.

Il servizio di manutenzione periodica comporta, secondo le esigenze dell’impianto, le seguenti prestazioni:

- a) verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei piani e delle serrature;
- b) verifica dello stato di conservazione delle funi e delle catene;
- c) operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.

Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori e almeno una volta all’anno per i montacarichi a:

- a) verificare l’integrità e l’efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
- b) verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
- c) verificare l’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza dei collegamenti con la terra;
- d) annotare i risultati di queste verifiche, sul libretto di cui all’articolo 16.

Il servizio di manutenzione a guasto o su rottura comporta le sole prestazioni di riparazione e sostituzione delle parti rotte o logorate.

I servizi di manutenzione da prestare in caso di emergenza o pericolo saranno eseguiti in conformità alla disciplina prevista rispettivamente dai commi 2 e 7 dell'art. 15 del D.P.R. 162/99. E' altresì compresa nel servizio di manutenzione per misure di emergenza la fornitura di apposite istruzioni al personale di custodia.

Il servizio di assistenza alle verifiche biennali è previsto dall'articolo 13 comma 3, del D.P.R. 162/99 ivi compreso il ricevimento del relativo verbale di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Eventuali altre prestazioni quali, ad esempio, quelle per manutenzione straordinaria, adeguamenti normativi, ecc.. – devono considerarsi escluse dall' "oggetto" del contratto salvo ulteriori e diversi accordi da convenire separatamente tra le parti.

Art. 2

I materiali ed i pezzi di ricambio necessari per l'esecuzione dei servizi di manutenzione previsti nell' "oggetto" contrattuale di cui all'art. 1 sono forniti dalla Nord Lift srl che garantisce altresì l'utilizzazione esclusiva di materiali e pezzi originali e/o di qualità equivalente. La fornitura dei suddetti pezzi di ricambio non è compresa nel canone previsto al successivo art. 6 e comporterà, secondo tariffe di prezzo da concordarsi tra le parti, il pagamento di un corrispettivo supplementare rispetto al canone di cui all'art. 6.

Art. 3

Non è compresa nel canone previsto all'art. 6 la fornitura di materiali e pezzi di ricambio il cui uso si dovesse rendere necessario a causa di

interventi anomali comunque effettuati sull'impianto da parte di personale non autorizzato dalla Nord Lift srl.

In tale ultimo caso la fornitura dei materiale e dei pezzi, così come anche dei relativi interventi da parte della Nord Lift srl, comporterà, secondo tariffe di prezzo da concordarsi tra le parti, il pagamento di un corrispettivo supplementare rispetto al canone di cui all'art. 6.

Art. 4

La Nord Lift srl si obbliga ad assicurare un servizio di reperibilità idoneo a fronteggiare le emergenze sia nel normale orario di lavoro che al di fuori di tale orario, ventiquattro ore su ventiquattro, a seguito di chiamata diretta da parte dei responsabili della struttura al telefono della ditta e del titolare, anche nei giorni festivi.

La medesima Nord Lift srl si obbliga pertanto a fornire al committente i riferimenti specifici al fine di effettuare i contatti necessari alla suddetta reperibilità del personale appositamente preposto a cura dell'appaltatore.

Art. 5

La Nord Lift srl si obbliga a fornire per iscritto un rapporto di manutenzione relativo ad ogni intervento effettuato, fornendone un esemplare al committente nella persona che sarà da questi specificamente indicata ed autorizzata.

Tale rapporto dovrà essere sottoscritto sia dal manutentore che dal committente.

Art. 6

Per le prestazioni oggetto del presente contratto, il Parco corrisponderà all'Impresa un compenso forfetario mensile in misura fissa di € 75,00 (settantacinque/00) più I.V.A., da intendersi comprensivo delle prestazioni di manutenzione.

Per le prestazioni non comprese nell'art. sopra citato , in caso di separato accordo aggiuntivo eventualmente raggiunto tra le parti, potrà essere convenuto un corrispettivo secondo tariffe e prezzi da indicare separatamente e specificatamente in sede di tale accordo aggiuntivo.

Il corrispettivo di € 1.098,00 (millenovantotto/00), comprensivo di I.V.A., sarà pagato dal Parco in rate semestrali anticipate, entro trenta giorni data fattura mediante mandati di pagamento esigibili presso
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx codice IBAN IT xx x xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx.

Art. 7

Il committente si obbliga a mettere a disposizione della Nord Lift srl e del subappaltatore da essa incaricato tutta la documentazione tecnica relativa all'impianto, ai luoghi ed alle attrezzature comunque rilevanti ai fini della completa e regolare esecuzione dei servizi di manutenzione previsti dal contratto. Pertanto, a puro titolo esemplificativo, il committente dovrà fornire, tra l'altro, progetti e/o schemi dell'impianto, libretti, verbali, dichiarazioni di conformità, istruzioni, avvertenze, documentazione relativa alle verifiche ed alle conseguenti comunicazioni per il proprietario, il manutentore e/o per gli uffici comunali, nonché l'ulteriore documentazione tecnica eventualmente richiesta dal manutentore ai fini della corretta e completa esecuzione del contratto.

Art. 8

La Nord Lift srl garantisce che l'utilizzazione della documentazione tecnica – così come di ogni altra informazione comunque acquisita nel corso dell'esecuzione del contratto – da parte della Nord Lift srl medesima, del proprio subappaltatore o, comunque, dei propri ausiliari – sia riservata esclusivamente per gli scopi previsti dal contratto.

Pertanto l'Appaltatore provvederà affinché le informazioni di cui sopra, non siano comunicate a terzi e non consentirà che un soggetto diverso dagli esecutori del contratto ne faccia uso o ne prenda conoscenza.

Art. 9

Il committente si obbliga ad assicurare al manutentore un accesso sicuro e agevole ai luoghi in cui è situato l'impianto oggetto di manutenzione, in modo da rendere l'esecuzione regolare, effettiva e, comunque, conforme a quanto previsto dal contratto.

Gli interventi da effettuare per la riparazione e/o sostituzione delle parti rotte o logorate saranno effettuati concordando tra le parti i tempi di intervento compatibilmente con i tempi di reperibilità dei materiali e dei pezzi di ricambio. Per gli interventi e le manovre di emergenza le parti si impegnano, rispettivamente, a provvedere con rapidità e tempestività nonché ad assicurare sempre un accesso sicuro ed agevole ai luoghi interessati.

Art. 10

Il committente si obbliga – per quanto gli compete – ad assicurare che le condizioni di lavoro nei luoghi interessati al servizio di manutenzione risultino essere conformi alla vigente legislazione in materia di "sicurezza sul lavoro" adottando pertanto tutte le necessarie misure ai fini della prevenzione degli infortuni in modo anche da non esporre a rischi il personale dell'appaltatore, del subappaltatore incaricato e, comunque, degli ausiliari dell'appaltatore.

In particolare il committente, se "datore di lavoro" ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, si obbliga ad adottare le misure di coordinamento e di cooperazione che sono previste dall'art. 26 del suddetto decreto.

L'appaltatore si obbliga ad assicurare le condizioni di sicurezza relative al rischio specifico proprio dell'attività affidata in appalto per la manutenzione. In ogni caso entrambe le parti si impegnano alla reciproca fornitura di tutte le informazioni comunque utili al fine di assicurare il coordinamento e la cooperazione indispensabili per una corretta e sicura esecuzione del contratto.

Art. 11

In caso di ritardo dell'appaltatore, del subappaltatore o, comunque dei suoi ausiliari nell'esecuzione delle prestazioni dovute secondo l'oggetto del contratto, il committente potrà, previo avviso in forma scritta, fissare un congruo termine entro il quale la prestazione deve essere eseguita.

Inoltre, qualora, il ritardo ecceda il periodo di 30 giorni il Committente potrà risolvere automaticamente il contratto ex art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 12

Il contratto potrà essere risolto automaticamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile quando la parte interessata comunicherà espressamente all'altra parte – mediante avviso con raccomandata A/R – che intende avvalersi della clausola risolutiva in caso di inadempimento delle obbligazioni previste agli art. 4, 7, 8, 9 e 10.

Oltre ai casi qui sopra previsti il contratto potrà essere risolto automaticamente anche nei casi previsti agli art. 11 e 13.

Art. 13

Ciascuna delle parti del contratto potrà domandare la sospensione delle obbligazioni contrattuali poste a proprio carico allorché le relative prestazioni siano impedita da una delle seguenti circostanze: sciopero, guerra o rivoluzione, attentato terroristico, provvedimenti dell'Autorità

pubblica in materia di restrizione dei consumi energetici o interruzione nella acquisizione e fornitura di fonti energetiche, nonché per altre cause comunque indipendenti dalle volontà e possibilità delle parti contrattuali.

La parte che invoca una delle circostanze di forza maggiore di cui all'art. 14 per gli effetti di sospensione delle proprie obbligazioni contrattuali è tenuta ad inviare una comunicazione scritta con la massima tempestività in modo da evitare – per quanto possibile - di arrecare danni o inconvenienti all'altra parte.

Art. 14

Il contratto ha durata a partire dall'1 febbraio 2014 fino alla data del 31 gennaio 2016.

Art. 15

Ciascuna della parti ha la facoltà di recesso anticipato in qualsiasi momento, anche qualora non ricorrano gravi motivi, dal presente contratto di manutenzione, dandone avviso, a mezzo raccomandata, almeno 3 (tre) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Il recesso dovrà essere comunque motivato contrattualmente o giuridicamente.

Art. 16

Il contraente, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 di data 13 agosto 2010.

Si stabilisce che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 codice civile), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di bonifici bancari o postali, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni scaturenti dal presente contratto.

La Ditta dovrà comunicare al Parco gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti

correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti si impegnano, inoltre, a provvedere a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il **codice CIG** [ZAA0DC0D8D](#), attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, servizi e forniture richiesto dalla stazione appaltante.

Si conviene, inoltre, che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 17

Agli effetti fiscali il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, a norma dell’art. 1, lettera b), della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, trattandosi di atti che riguardano prestazioni di servizi soggetti ad I.V.A..

Letto, accettato e sottoscritto.

Strembo,

PARCO ADAMELLO - BRENTA

Il Direttore

dott. Roberto Zoanetti

Cles,

Nord Lift srl
Il Rappresentante Legale
Alberto Valentini

Parte integrante e sostanziale della determinazione del Direttore n. 31 di data 10 febbraio 2014.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti